



Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2021/0425(COD)

8.11.2022

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno
(COM(2021)0803 – C9-0468/2021 – 2021/0425(COD))

Relatrice per parere: Maria Grapini

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il 15 dicembre 2021 la Commissione europea ha presentato la proposta di direttiva relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno. L'obiettivo della direttiva è istituire un solido quadro politico che garantisca un'adeguata transizione dal gas fossile al gas rinnovabile e a basse emissioni di carbonio, al fine di creare un mercato europeo del gas rinnovabile e a basse emissioni di carbonio e di conseguire gli ambiziosi obiettivi climatici dell'Unione. La relatrice accoglie con favore la proposta della Commissione volta a eliminare gli ostacoli normativi esistenti sui mercati e a creare condizioni adeguate per il gas rinnovabile e decarbonizzato, garantendo nel contempo la sicurezza energetica e la liquidità del mercato. In particolare, l'allineamento dei diritti di tutela dei consumatori alla protezione esistente sui mercati dell'energia elettrica risulta particolarmente tempestivo nel contesto dell'aumento dei costi dell'energia. Il gas naturale rappresenta un terzo dell'energia utilizzata dalle famiglie europee. I costi per i consumatori devono essere mantenuti bassi.

L'idrogeno resterà un vettore energetico costoso e pertanto non rappresenta un'opzione adeguata per le esigenze di riscaldamento residenziale dei consumatori. Sebbene non si promuova l'uso dell'idrogeno per i consumatori, questi ultimi dovrebbero beneficiare dello stesso livello di protezione nell'intero mercato dei gas, indipendentemente dal mix di gas a loro disposizione.

Per i consumatori di gas è difficile capire quello per cui pagano, come distinguere tra le diverse offerte e quanto è sostenibile il loro approvvigionamento di gas. È pertanto fondamentale stabilire norme chiare affinché i consumatori abbiano accesso a strumenti di confronto validi per l'intero mercato dei gas, in modo che siano in grado di scegliere l'offerta più adatta a loro. I fornitori dovrebbero mettere a disposizione informazioni su tutte le offerte disponibili per garantire l'efficace funzionamento dello strumento di confronto. Tale strumento dovrebbe essere facilmente comprensibile e consentire ai consumatori di capire quello per cui pagano, come distinguere tra le varie offerte e quanto è sostenibile il loro approvvigionamento di gas.

La relatrice ritiene che gli Stati membri debbano applicare le misure necessarie per proteggere i consumatori vulnerabili a rischio di povertà energetica. L'attuale crisi dei prezzi dell'energia dimostra la necessità di una solida protezione dei consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica. Per questo motivo la relatrice suggerisce l'introduzione di criteri di identificazione analoghi a quelli previsti dalla direttiva sull'energia elettrica nell'ottica di assicurare un'identificazione accurata dei consumatori vulnerabili in condizioni di povertà energetica. È inoltre opportuno fornire sostegno sociale ed economico a questi consumatori onde evitarne la stigmatizzazione e garantire che nessuno sia lasciato indietro. In particolare i consumatori dovrebbero essere protetti dalle disconnessioni durante il periodo invernale, quando la loro vita e la loro salute sono a rischio.

I consumatori dovrebbero inoltre avere il diritto di cambiare facilmente fornitore di gas. I fornitori di servizi a pacchetto devono offrire ai clienti finali la possibilità di annullare o cambiare singole parti del pacchetto di contratti ricorrendo alla negoziazione diretta tra le parti contraenti.

Per quanto riguarda i sistemi di misurazione intelligenti, è importante effettuare una valutazione costi-benefici al fine di stimare i benefici per i consumatori derivanti dall'uso dei contatori

intelligenti, evitando così investimenti e oneri ulteriori per i consumatori in un momento in cui i gas fossili devono essere gradualmente eliminati.

È altresì necessario introdurre una nuova disposizione sugli intermediari terzi quando essi svolgono i compiti del fornitore di energia, in quanto tali soggetti non sono regolamentati e i consumatori dovrebbero essere in grado di far valere i diritti di cui godono in forza della direttiva in esame.

I clienti finali in grado di immagazzinare e autoprodurre gas rinnovabile dovrebbero avere il diritto di partecipare a tutti i mercati e le catene del valore del gas, fornendo i servizi necessari al sistema energetico.

Nel complesso, la direttiva proposta mira a salvaguardare il funzionamento del mercato interno dei gas e a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, indipendentemente dal mix energetico.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il regolamento (UE) 2019/943⁷ e la direttiva (UE) 2019/944⁸, parte del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" proposto dalla Commissione il 30 novembre 2016, hanno rappresentato un ulteriore passo avanti nello sviluppo di un mercato interno dell'energia elettrica in cui i cittadini siano in primo piano e che contribuisca al perseguimento degli obiettivi dell'Unione di realizzare la transizione verso un sistema energetico pulito e ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Il mercato interno del gas naturale dovrebbe fondarsi sugli stessi principi e garantire *in particolare* un pari livello di tutela dei consumatori.

⁷ Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

⁸ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

Emendamento

(4) Il regolamento (UE) 2019/943⁷ e la direttiva (UE) 2019/944⁸, parte del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" proposto dalla Commissione il 30 novembre 2016, hanno rappresentato un ulteriore passo avanti nello sviluppo di un mercato interno dell'energia elettrica in cui i cittadini siano in primo piano e che contribuisca al perseguimento degli obiettivi dell'Unione di realizzare la transizione verso un sistema energetico pulito e ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Il mercato interno del gas naturale *e dei gas rinnovabili* dovrebbe fondarsi sugli stessi principi e garantire un pari livello di tutela dei consumatori, *in modo che nessuno sia lasciato indietro, e in particolare proteggere i consumatori da tariffe più elevate che potrebbero essere utilizzate per sovvenzionare investimenti di cui essi non beneficerebbero in futuro.*

⁷ Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

⁸ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) La presente direttiva mira ad agevolare la penetrazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel sistema energetico, consentendo così l'abbandono del gas di origine fossile, e a far sì che questi nuovi gas possano svolgere un ruolo centrale nel perseguimento degli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050. La direttiva mira inoltre a predisporre un quadro normativo che permetta a tutti i partecipanti ai mercati di tenere conto del ruolo di transizione del gas di origine fossile al momento di pianificare le proprie attività e fornisca loro incentivi in tal senso, onde evitare effetti di dipendenza ("lock-in") e garantire un abbandono graduale e tempestivo del gas di origine fossile, in particolare in tutti i settori industriali interessati e a fini di riscaldamento.

Emendamento

(6) La presente direttiva mira ad agevolare la penetrazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel sistema energetico, consentendo così l'abbandono del gas di origine fossile, e a far sì che questi nuovi gas possano svolgere un ruolo centrale nel perseguimento degli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050. La direttiva mira inoltre a predisporre un quadro normativo che permetta a tutti i partecipanti ai mercati di tenere conto del ruolo di transizione del gas di origine fossile al momento di pianificare le proprie attività e fornisca loro incentivi in tal senso, onde evitare effetti di dipendenza ("lock-in") e garantire un abbandono graduale e tempestivo del gas di origine fossile, in particolare in tutti i settori industriali interessati e a fini di riscaldamento ***individuale, mitigando nel contempo l'aggravarsi della povertà energetica.***

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) In linea con la strategia dell'UE per l'idrogeno, si prevede che l'idrogeno rinnovabile troverà applicazione su larga scala a partire dal 2030 per decarbonizzare determinati settori, che spaziano dai trasporti aerei e marittimi ai comparti industriali di difficile decarbonizzazione. Tutti i clienti finali connessi ai sistemi

Emendamento

(8) In linea con la strategia dell'UE per l'idrogeno, si prevede che l'idrogeno rinnovabile troverà applicazione su larga scala a partire dal 2030 per decarbonizzare determinati settori, che spaziano dai trasporti aerei e marittimi ai comparti industriali di difficile decarbonizzazione. Tutti i clienti finali connessi ai sistemi

dell'idrogeno godranno dei diritti fondamentali dei consumatori riconosciuti ai clienti finali connessi al sistema del gas naturale, quali il diritto di cambiare fornitore e il diritto a informazioni di fatturazione precise. I clienti che sono connessi alla rete dell'idrogeno, ad esempio i clienti industriali, godranno degli stessi diritti di tutela dei consumatori applicabili ai clienti del gas naturale. Tuttavia al sistema dell'idrogeno non si applicano le disposizioni relative ai consumatori studiate per incoraggiare la partecipazione delle famiglie al mercato, quali le disposizioni in materia di strumenti di confronto dei prezzi, clienti attivi e comunità energetiche dei cittadini.

dell'idrogeno **beneficeranno delle norme in materia di tutela dei consumatori e** godranno dei diritti fondamentali dei consumatori riconosciuti ai clienti finali connessi al sistema del gas naturale, quali il diritto di cambiare fornitore e il diritto a informazioni di fatturazione precise. I clienti che sono connessi alla rete dell'idrogeno, ad esempio i clienti industriali, godranno degli stessi diritti di tutela dei consumatori applicabili ai clienti del gas naturale. Tuttavia al sistema dell'idrogeno non si applicano le disposizioni relative ai consumatori studiate per incoraggiare la partecipazione delle famiglie al mercato, quali le disposizioni in materia di strumenti di confronto dei prezzi, clienti attivi e comunità energetiche dei cittadini.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) In linea con la strategia dell'UE per l'idrogeno, la priorità dell'Unione è sviluppare l'idrogeno rinnovabile prodotto usando principalmente energia eolica e solare. Si tratta dell'opzione più compatibile con gli obiettivi UE di neutralità climatica e inquinamento zero nel lungo periodo, oltre ad essere la più coerente con un sistema energetico integrato. I combustibili a basse emissioni di carbonio, come l'idrogeno a basse emissioni di carbonio, **possono** tuttavia **essere** funzionali alla transizione energetica, soprattutto nel breve e nel medio periodo, per ridurre rapidamente le emissioni dei combustibili esistenti e sostenere la diffusione di combustibili rinnovabili quali l'idrogeno rinnovabile. Per sostenere la transizione occorre fissare una soglia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili

Emendamento

(9) In linea con la strategia dell'UE per l'idrogeno, la priorità dell'Unione è sviluppare l'idrogeno rinnovabile prodotto usando principalmente energia eolica e solare. Si tratta dell'opzione più compatibile con gli obiettivi UE di neutralità climatica e inquinamento zero nel lungo periodo, oltre ad essere la più coerente con un sistema energetico integrato. I combustibili a basse emissioni di carbonio, come l'idrogeno a basse emissioni di carbonio, **saranno** tuttavia funzionali alla transizione energetica, soprattutto nel breve e nel medio periodo, per ridurre rapidamente le emissioni dei combustibili esistenti e sostenere la diffusione di combustibili rinnovabili, quali l'idrogeno rinnovabile, **come pure la decarbonizzazione delle industrie europee ad alta intensità energetica e del settore europeo dei trasporti**. Per sostenere la

sintetici in forma gassosa e l'idrogeno a basse emissioni di carbonio. Tale soglia dovrebbe diventare più rigorosa per l'idrogeno prodotto in impianti che entrano in funzione a partire dal 1° gennaio 2031, così da tenere conto degli sviluppi tecnologici e stimolare più efficacemente progressi dinamici verso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della produzione di idrogeno. La strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico ha evidenziato la necessità di introdurre un sistema di certificazione a livello dell'Unione che contempli anche i combustibili a basse emissioni di carbonio, affinché gli Stati membri possano confrontarli con altre opzioni di decarbonizzazione e considerare la possibilità di includerli nel proprio mix energetico come soluzione praticabile. Per garantire che i combustibili a basse emissioni di carbonio **abbiamo** lo stesso impatto di altre alternative rinnovabili in termini di decarbonizzazione, è importante che siano certificati seguendo un approccio metodologico **analogo** basato sulla valutazione delle emissioni totali di gas a effetto serra nel ciclo di vita. Ciò consentirebbe di applicare in tutta l'UE un sistema di certificazione esaustivo che copra l'intero mix energetico. Poiché i combustibili a basse emissioni di carbonio e l'idrogeno a basse emissioni di carbonio non sono combustibili rinnovabili, non è stato possibile includere la relativa terminologia e certificazione nella proposta di revisione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸. La loro inclusione nella presente direttiva colma pertanto questa lacuna.

transizione occorre fissare una soglia **realistica** di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili sintetici in forma gassosa e l'idrogeno a basse emissioni di carbonio. Tale soglia dovrebbe diventare più rigorosa per l'idrogeno prodotto in impianti che entrano in funzione a partire dal 1° gennaio 2031, così da tenere conto degli sviluppi tecnologici e stimolare più efficacemente progressi dinamici verso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della produzione di idrogeno. La strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico ha evidenziato la necessità di introdurre un sistema di certificazione a livello dell'Unione che contempli anche i combustibili a basse emissioni di carbonio, affinché gli Stati membri possano confrontarli con altre opzioni di decarbonizzazione e considerare la possibilità di includerli nel proprio mix energetico come soluzione praticabile. Per garantire che i combustibili a basse emissioni di carbonio **abbiano** lo stesso impatto di altre alternative rinnovabili in termini di decarbonizzazione, **assicurare la fiducia dei consumatori e sostenere lo sviluppo di un commercio mondiale di combustibili a basse emissioni di carbonio**, è importante che **i combustibili a basse emissioni di carbonio** siano certificati seguendo un approccio metodologico **accurato** basato sulla valutazione delle emissioni totali di gas a effetto serra nel ciclo di vita. Ciò consentirebbe di applicare in tutta l'UE un sistema di certificazione esaustivo che copra l'intero mix energetico. Poiché i combustibili a basse emissioni di carbonio e l'idrogeno a basse emissioni di carbonio non sono combustibili rinnovabili, non è stato possibile includere la relativa terminologia e certificazione nella proposta di revisione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸. La loro inclusione nella presente direttiva colma pertanto questa lacuna.

⁸ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

⁸ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) La libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera fornitura dei servizi assicurate ai cittadini dell'Unione dal trattato possono tuttavia essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.

Emendamento

(10) La libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera fornitura dei servizi assicurate ai cittadini dell'Unione dal trattato possono tuttavia essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti. ***Un mercato dell'energia dell'UE pienamente integrato dovrebbe dare la priorità a una migliore connessione delle infrastrutture energetiche tra gli Stati membri e a una concorrenza leale e aperta.***

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Gli interessi dei consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva e la qualità del servizio dovrebbe rientrare tra le competenze fondamentali delle imprese di gas naturale. Occorre rafforzare e salvaguardare gli attuali diritti dei consumatori, i diritti di accesso ai servizi essenziali, ivi compresa l'energia, e le tutele contro la povertà energetica, come sancito nella comunicazione sul pilastro

Emendamento

(11) Gli interessi dei consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva e la qualità del servizio dovrebbe rientrare tra le competenze fondamentali delle imprese di gas naturale. Occorre rafforzare e salvaguardare gli attuali diritti dei consumatori, i diritti di accesso ai servizi essenziali, ivi compresa l'energia, ***il diritto a un approvvigionamento energetico sicuro e a prezzi accessibili*** e le

europeo dei diritti sociali , garantendo tra l'altro una maggiore trasparenza. La protezione dei consumatori dovrebbe assicurare che tutti i consumatori nel contesto più ampio dell'Unione traggano profitto da un mercato del gas competitivo. I diritti dei consumatori dovrebbero essere fatti rispettare dagli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, dalle autorità di regolazione.

tutele contro la povertà energetica, come sancito nella comunicazione sul pilastro europeo dei diritti sociali **e nel piano REPowerEU**, garantendo tra l'altro una maggiore trasparenza. La protezione dei consumatori dovrebbe assicurare che tutti i consumatori nel contesto più ampio dell'Unione traggano profitto da un mercato del gas **e dell'idrogeno** competitivo. I diritti dei consumatori dovrebbero essere fatti rispettare dagli Stati membri o, qualora uno Stato membro abbia disposto in tal senso, dalle autorità di regolazione.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Il piano REPowerEU mette in luce che, durante la transizione dell'UE verso l'energia pulita, la rinuncia alle importazioni di energia dalla Russia può far aumentare i prezzi del settore energetico e renderli più volatili, ed evidenzia pertanto la necessità, a livello di Stati membri, di misure mirate volte a ridurre al minimo la volatilità, tenere sotto controllo i prezzi e tutelare le persone in condizioni o a rischio di povertà energetica al fine di garantire una transizione equa per tutti.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Gli Stati membri dovrebbero avere un ampio potere discrezionale di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore del gas per

(14) Gli Stati membri dovrebbero avere un ampio potere discrezionale di imporre obblighi di servizio pubblico alle imprese che operano nel settore del gas per

perseguire obiettivi di interesse economico generale. Tuttavia gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale costituiscono una misura fondamentalmente distorsiva, che spesso comporta un accumulo del deficit tariffario, una scelta limitata per i consumatori, scarsi incentivi al risparmio di energia e agli investimenti nell'efficienza energetica, bassi standard di servizio, calo del coinvolgimento e della soddisfazione dei consumatori e restrizione della concorrenza, oltre che un numero inferiore di prodotti e servizi innovativi sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare altri strumenti, in particolare misure mirate di politica sociale, per salvaguardare l'accessibilità economica del gas naturale per i cittadini. Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura di gas naturale dovrebbero aver luogo solo in quanto obblighi di servizio pubblico ed essere soggetti a specifiche condizioni. Un mercato al dettaglio del gas completamente liberalizzato e ben funzionante stimolerebbe la concorrenza, sia sui prezzi sia su fattori diversi dal prezzo, tra i fornitori esistenti e incentiverebbe l'ingresso di nuovi operatori sul mercato, ampliando così la scelta per i consumatori e innalzandone il grado di soddisfazione.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

perseguire obiettivi di interesse economico generale. Tuttavia gli obblighi di servizio pubblico sotto forma di fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale costituiscono una misura fondamentalmente distorsiva, che spesso comporta un accumulo del deficit tariffario, una scelta limitata per i consumatori, scarsi incentivi al risparmio di energia e agli investimenti nell'efficienza energetica, bassi standard di servizio, calo del coinvolgimento e della soddisfazione dei consumatori e restrizione della concorrenza, oltre che un numero inferiore di prodotti e servizi innovativi sul mercato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto applicare altri strumenti, in particolare misure mirate di politica sociale, per salvaguardare l'accessibilità economica del gas naturale per i cittadini **e garantire una transizione equa per tutti, assicurando che nessuno sia lasciato indietro**. Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura di gas naturale dovrebbero aver luogo solo in quanto obblighi di servizio pubblico ed essere soggetti a specifiche condizioni. Un mercato al dettaglio del gas completamente liberalizzato e ben funzionante stimolerebbe la concorrenza, sia sui prezzi sia su fattori diversi dal prezzo, tra i fornitori esistenti e incentiverebbe l'ingresso di nuovi operatori sul mercato, ampliando così la scelta per i consumatori e innalzandone il grado di soddisfazione.

Emendamento

(16 bis) In sede di attuazione delle politiche in materia di cambio di combustibile, gli Stati membri possono effettuare valutazioni dell'impatto distributivo per stabilire se sia necessario

un intervento pubblico per far fronte ad effetti sproporzionati su determinati gruppi di clienti.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) I consumatori dovrebbero poter disporre di informazioni chiare e comprensibili sui loro diritti in relazione al settore energetico. La Commissione, dopo aver consultato i soggetti interessati tra cui gli Stati membri, le autorità di regolazione, le organizzazioni dei consumatori e le imprese di gas naturale, ha istituito una lista di controllo europea per i consumatori di energia accessibile e di facile consultazione che fornisce ai consumatori informazioni pratiche sui loro diritti. La lista di controllo per i consumatori di energia dovrebbe essere **tenuta** aggiornata, fornita a tutti i consumatori e resa pubblicamente disponibile.

Emendamento

(17) I consumatori dovrebbero poter disporre di informazioni chiare e comprensibili sui loro diritti in relazione al settore energetico. La Commissione, dopo aver consultato i soggetti interessati tra cui gli Stati membri, le autorità di regolazione, le organizzazioni dei consumatori e le imprese di gas naturale, ha istituito una lista di controllo europea per i consumatori di energia accessibile e di facile consultazione che fornisce ai consumatori informazioni pratiche sui loro diritti. La lista di controllo per i consumatori di energia dovrebbe essere **regolarmente verificata e** aggiornata **e, ove possibile, rispecchiare gli attuali sviluppi del mercato. Essa dovrebbe essere** fornita a tutti i consumatori e resa pubblicamente disponibile.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Il gas naturale ricopre ancora un ruolo chiave nell'approvvigionamento energetico, in quanto il consumo domestico di energia proveniente dal gas naturale è tuttora superiore a quello di energia elettrica. Sebbene l'elettrificazione sia un elemento fondamentale della transizione verde, in futuro le famiglie continueranno a consumare gas naturale, con volumi

Emendamento

(20) Il gas naturale ricopre ancora un ruolo chiave nell'approvvigionamento energetico, in quanto il consumo domestico di energia proveniente dal gas naturale è tuttora superiore a quello di energia elettrica. Sebbene l'elettrificazione sia un elemento fondamentale della transizione verde, in futuro le famiglie continueranno a consumare gas naturale, con volumi

sempre maggiori di gas rinnovabile.

sempre maggiori di gas **a basse emissioni di carbonio** e rinnovabile.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Come nel settore dell'energia elettrica, anche in quello del gas naturale la flessibilità del mercato e un quadro giuridico adeguato in materia di diritti dei consumatori a livello dell'Unione sono essenziali affinché **i consumatori** possano partecipare alla transizione energetica e godere di prezzi accessibili, buoni livelli di servizio e un'effettiva facoltà di scelta tra offerte che tengono il passo con gli sviluppi della tecnologia.

Emendamento

(23) Come nel settore dell'energia elettrica, anche in quello del gas naturale la flessibilità del mercato e un quadro giuridico adeguato in materia di diritti dei consumatori a livello dell'Unione sono essenziali affinché **tutti i cittadini** possano partecipare alla transizione energetica e godere di prezzi accessibili, buoni livelli di servizio e un'effettiva facoltà di scelta tra offerte che tengono il passo con gli sviluppi **sostenibili** della tecnologia.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Il passaggio dal gas di origine fossile ad alternative rinnovabili può avvenire soltanto se l'energia da fonti rinnovabili diventa un'opzione attraente e non discriminatoria per i consumatori, sulla base di informazioni davvero trasparenti e di una distribuzione equa dei costi della transizione tra i vari gruppi di consumatori e operatori del mercato.

Emendamento

(24) Il passaggio dal gas di origine fossile ad alternative rinnovabili, **compreso il biometano**, può avvenire soltanto se l'energia da fonti rinnovabili diventa un'opzione **disponibile**, attraente e non discriminatoria per **tutti** i consumatori, sulla base di informazioni davvero trasparenti e di una distribuzione equa dei costi della transizione tra i vari gruppi di consumatori e operatori del mercato.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Nell'interesse della coerenza e dell'efficacia di tale approccio è opportuno, **se fattibile**, che il parallelismo interessi tutte le disposizioni di tutela **e responsabilizzazione** dei consumatori, **laddove queste possono essere adattate al mercato del gas**. Ciò dovrebbe riguardare aspetti quali i diritti contrattuali di base **e** le norme sulle informazioni di fatturazione, il cambio di fornitore di energia, la disponibilità di strumenti di confronto attendibili, la protezione dei consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, l'adeguata protezione dei dati per i contatori intelligenti e la gestione dei dati, nonché le norme su meccanismi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie.

Emendamento 15

**Proposta di direttiva
Considerando 29**

Testo della Commissione

(29) Si prevede che la modernizzazione del settore del gas apporterà vantaggi economici sostanziali **in termini sia di** intensificazione della concorrenza al dettaglio, con conseguenti benefici sociali e distributivi, **sia di** responsabilizzazione dei consumatori, ivi compresi il rafforzamento dei diritti contrattuali e il miglioramento delle informazioni disponibili sul consumo e le fonti di energia, che dovrebbero favorire scelte più rispettose dell'ambiente. Le comunità energetiche d'interesse dovrebbero contribuire alla diffusione del gas rinnovabile.

Emendamento

(27) Nell'interesse della coerenza e dell'efficacia di tale approccio è opportuno che il parallelismo interessi tutte le disposizioni di tutela dei consumatori. Ciò dovrebbe riguardare aspetti quali i diritti contrattuali di base, **le informazioni precontrattuali complete**, le norme sulle informazioni di fatturazione, il cambio di fornitore di energia, la disponibilità di strumenti di confronto attendibili, la **particolare** protezione dei consumatori vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, l'adeguata protezione dei dati per i contatori intelligenti e la gestione dei dati, nonché le norme su meccanismi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie.

Emendamento

(29) Si prevede che la modernizzazione del settore del gas apporterà vantaggi economici sostanziali **attraverso** l'intensificazione della concorrenza al dettaglio, **fornendo altresì incentivi e sostegno ai nuovi operatori del mercato**, con conseguenti benefici sociali e distributivi, **nonché la** responsabilizzazione dei consumatori, ivi compresi il rafforzamento dei diritti contrattuali e il miglioramento delle informazioni disponibili sul consumo e le fonti di energia, che dovrebbero favorire scelte più rispettose dell'ambiente **e più competitive sotto il profilo dei prezzi, quali l'adozione di misure di efficienza energetica e il passaggio a lungo termine dal gas ad altre fonti di energia più sostenibili ed efficienti, come le fonti rinnovabili**. Le comunità energetiche

d'interesse dovrebbero contribuire alla diffusione del gas rinnovabile.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Il cambio di fornitore è un indicatore importante del coinvolgimento dei consumatori e uno strumento altrettanto importante per stimolare la concorrenza sul mercato del gas naturale. Tra gli Stati membri persistono disparità nelle percentuali di clienti che cambiano fornitore e gli oneri di recesso e risoluzione del contratto dissuadono i consumatori dall'effettuare il cambio. Sebbene sopprimere tali oneri possa limitare la scelta dei consumatori, in quanto sarebbero eliminati prodotti basati sulla ricompensa della fedeltà, imporre ulteriori restrizioni al loro uso dovrebbe migliorare il benessere dei consumatori, indurli a un maggiore coinvolgimento e migliorare la concorrenza nel mercato.

Emendamento

(30) Il cambio di fornitore è un indicatore importante del coinvolgimento dei consumatori e uno strumento altrettanto importante per stimolare la concorrenza sul mercato del gas naturale, **e dovrebbe pertanto essere garantito quale diritto di base dei consumatori. Tuttavia** tra gli Stati membri persistono disparità nelle percentuali di clienti che cambiano fornitore e gli oneri di recesso e risoluzione del contratto dissuadono i consumatori dall'effettuare il cambio **sia di fonte di energia che di fornitore**. Sebbene sopprimere tali oneri possa limitare la scelta dei consumatori, in quanto sarebbero eliminati prodotti basati sulla ricompensa della fedeltà, imporre ulteriori restrizioni al loro uso dovrebbe migliorare il benessere dei consumatori, indurli a un maggiore coinvolgimento e migliorare la concorrenza nel mercato, **compresa la promozione dell'uso del biometano e di altri gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio**.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) Nel caso dei pacchetti di investimenti nelle attrezzature, la perdita economica derivante dalla risoluzione del contratto da parte del cliente prima della sua scadenza dovrebbe essere determinata

sulla base della parte rimanente del costo del servizio fino al termine del contratto. Conformemente alla libertà contrattuale, se previsto dalle clausole del contratto i fornitori di servizi a pacchetto dovrebbero offrire ai clienti finali la possibilità di annullare o cambiare singole parti del pacchetto di contratti ricorrendo alla negoziazione diretta.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Diversi fattori impediscono ai consumatori di accedere alle varie fonti di informazioni sul mercato a loro disposizione, di capirle e di agire di conseguenza. Ne consegue che è opportuno migliorare la comparabilità delle offerte *e ridurre al minimo possibile* gli ostacoli al cambio di fornitore senza limitare indebitamente la scelta dei consumatori.

Emendamento

(32) Diversi fattori impediscono ai consumatori di accedere alle varie fonti di informazioni sul mercato a loro disposizione, di capirle e di agire di conseguenza. Ne consegue che è opportuno migliorare la comparabilità delle offerte ***assicurando un'adeguata informazione dei consumatori, tra l'altro in merito all'impatto ambientale delle offerte di energia, e offrendo strumenti di confronto a tutti i clienti, nonché rimuovere*** gli ostacoli al cambio di fornitore senza limitare indebitamente la scelta dei consumatori.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 33

Testo della Commissione

(33) Gli strumenti indipendenti di confronto, tra cui i siti internet, sono mezzi efficaci con i quali i consumatori più piccoli possono valutare i pro e i contro delle diverse offerte di energia sul mercato. Dovrebbero mirare a includere la massima gamma possibile di offerte disponibili e coprire il mercato nel modo più completo

Emendamento

(33) Gli strumenti indipendenti di confronto, tra cui i siti internet, sono mezzi efficaci con i quali i consumatori più piccoli possono valutare i pro e i contro delle diverse offerte di energia sul mercato. Dovrebbero mirare a includere la massima gamma possibile di offerte disponibili e coprire il mercato nel modo più completo

possibile, onde offrire al cliente una panoramica rappresentativa. È di fondamentale importanza che i clienti più piccoli abbiano accesso almeno a uno strumento di confronto e che le informazioni presentate in questi strumenti siano affidabili, imparziali e trasparenti. A tal fine, gli Stati membri potrebbero garantire uno strumento di confronto gestito da un'autorità nazionale o da un'impresa privata.

possibile, onde offrire al cliente una panoramica rappresentativa **in modo chiaro e di facile comprensione. Laddove si promuova l'impatto come caratteristica essenziale dell'offerta, gli strumenti di confronto dovrebbero includere anche una descrizione di tale impatto ambientale.** È di fondamentale importanza che i clienti più piccoli abbiano accesso almeno a uno strumento di confronto e che le informazioni presentate in questi strumenti siano affidabili, imparziali, trasparenti **e di facile comprensione.** A tal fine, gli Stati membri potrebbero garantire uno strumento di confronto gestito da un'autorità nazionale o da un'impresa privata. **È inoltre fondamentale fornire ai clienti informazioni precontrattuali chiare e comprensibili, in modo che siano pienamente consapevoli dei dettagli e delle conseguenze del contratto.**

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 34

Testo della Commissione

(34) I clienti finali **dovrebbero anche poter** consumare, immagazzinare e vendere il gas rinnovabile autoprodotta **e dovrebbero altresì** poter partecipare a tutti i mercati del gas naturale fornendo al sistema servizi ausiliari, **ad esempio attraverso** lo stoccaggio dell'energia. Nel diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere disposizioni diverse in merito a tasse e oneri per i clienti attivi individuali e consorziati.

Emendamento

(34) **In alcuni casi** i clienti finali, **in particolare quelli del settore agricolo, sono in grado di** consumare, immagazzinare e vendere il gas rinnovabile autoprodotta. **Nella misura in cui sono in grado di condurre queste attività, tali clienti dovrebbero** poter partecipare a tutti i mercati del gas naturale, **inclusa la fornitura locale,** fornendo al sistema servizi ausiliari **e** lo stoccaggio dell'energia, **mantenendo nel contempo i propri diritti in quanto clienti finali.** Nel diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere disposizioni diverse in merito a tasse e oneri per i clienti attivi individuali e consorziati.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) *Le comunità di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 e le comunità energetiche dei cittadini ai sensi della direttiva (UE) 2019/944 possono contribuire alla produzione, allo stoccaggio e alla fornitura di gas rinnovabile, favorendo la decarbonizzazione del sistema energetico. In particolare le comunità di energia rinnovabile possono contribuire allo sviluppo di un'economia circolare locale, segnatamente nelle regioni rurali. Fatto salvo il rispetto di rigorose norme ambientali, ad esempio per prevenire le fuoriuscite di metano, anche le comunità energetiche dei cittadini possono aiutare i consumatori ad allontanarsi dalla produzione di biogas, promuovendo la diffusione di offerte relative al gas rinnovabile. È necessario garantire condizioni di parità affinché i gas rinnovabili, come il biometano, possano essere integrati nel sistema del gas naturale. Nel contempo è opportuno assicurare che gli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 siano rispettati e che il presente regolamento non fornisca alcun incentivo alla creazione di colture energetiche, che non solo darebbero luogo a monoculture, con tutti i problemi che ne conseguono, ma aumenterebbero anche la scarsità di colture alimentari.*

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36) Le disposizioni sulle comunità

(36) Le disposizioni sulle comunità

energetiche dei cittadini non impediscono l'esistenza di altre iniziative dei cittadini come le comunità di energia rinnovabile di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 o quelle derivanti da contratti di diritto privato. L'adesione a comunità energetiche di cittadini dovrebbe essere aperta a tutte le categorie di soggetti. Tuttavia, i poteri decisionali all'interno di una comunità energetica dei cittadini dovrebbero essere riservati a quei membri o soci che non esercitano un'attività commerciale su larga scala e per i quali il settore energetico non costituisce uno degli ambiti principali dell'attività economica. Ciò significa che le comunità energetiche dei cittadini e i singoli membri o soci devono essere finanziariamente ed economicamente indipendenti da soggetti che esercitano attività di questo tipo, ferma restando la possibilità per le comunità energetiche dei cittadini di delegare la gestione degli impianti necessari per le loro attività, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione.

energetiche dei cittadini non impediscono l'esistenza di altre iniziative dei cittadini come le comunità di energia rinnovabile di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 o quelle derivanti da contratti di diritto privato. L'adesione a comunità energetiche di cittadini dovrebbe essere aperta a tutte le categorie di soggetti. Tuttavia, i poteri decisionali all'interno di una comunità energetica dei cittadini dovrebbero essere riservati a quei membri o soci che non esercitano un'attività commerciale su larga scala e per i quali il settore energetico non costituisce uno degli ambiti principali dell'attività economica. Ciò significa che le comunità energetiche dei cittadini e i singoli membri o soci devono essere finanziariamente ed economicamente indipendenti da soggetti che esercitano attività di questo tipo, ferma restando la possibilità per le comunità energetiche dei cittadini di delegare la gestione degli impianti necessari per le loro attività, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione.

Per evitare abusi e garantire un'ampia partecipazione, le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini attive nel settore del gas rinnovabile dovrebbero poter mantenere la propria autonomia da singoli membri e da altri attori di mercato tradizionali che partecipano alla comunità in qualità di membri o azionisti o che collaborano con altri mezzi, come gli investimenti.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Le bollette e le informazioni di fatturazione sono uno strumento importante di informazione e responsabilizzazione del cliente finale. Le bollette restano la preoccupazione più

Emendamento

(37) Le bollette e le informazioni di fatturazione sono uno strumento importante di informazione e responsabilizzazione del cliente finale. Le bollette restano la preoccupazione più

diffusa e il primo motivo di reclamo tra i consumatori, fattore che peraltro concorre al loro basso livello di soddisfazione e coinvolgimento nel settore del gas. Inoltre le disposizioni relative alle informazioni di fatturazione nel settore del gas non hanno tenuto il passo con l'evoluzione dei diritti riconosciuti ai consumatori nel settore dell'energia elettrica. È pertanto necessario procedere a un allineamento e fissare requisiti minimi per le bollette e le informazioni di fatturazione nel settore del gas, così che i consumatori ricevano informazioni trasparenti e facilmente comprensibili. Le bollette dovrebbero dare ai clienti finali informazioni sui loro consumi e costi, in modo da agevolare il raffronto tra offerte e il cambio di fornitore, nonché informazioni sui loro diritti in quanto consumatori (ad esempio per quanto riguarda la risoluzione alternativa delle controversie). Dovrebbero inoltre rappresentare uno strumento per coinvolgere attivamente i consumatori nel mercato, consentendo loro di adeguare i propri modelli di consumo e fare scelte più rispettose dell'ambiente.

diffusa e il primo motivo di reclamo tra i consumatori, fattore che peraltro concorre al loro basso livello di soddisfazione e coinvolgimento nel settore del gas. Inoltre le disposizioni relative alle informazioni di fatturazione nel settore del gas non hanno tenuto il passo con l'evoluzione dei diritti riconosciuti ai consumatori nel settore dell'energia elettrica, ***frenando quindi il pieno potenziale di partecipazione dei consumatori al settore del gas, in particolare per quanto concerne i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.*** È pertanto necessario procedere a un allineamento e fissare requisiti minimi per le bollette e le informazioni di fatturazione nel settore del gas, così che ***tutti*** i consumatori ricevano informazioni trasparenti, ***complete*** e facilmente comprensibili. Le bollette dovrebbero dare ai clienti finali informazioni sui loro consumi e costi, ***sul tipo di energia e la sua quota e quantità,*** in modo da agevolare il raffronto tra offerte e il cambio di fornitore, nonché informazioni sui loro diritti in quanto consumatori (ad esempio per quanto riguarda la risoluzione alternativa delle controversie) ***e sulla fonte di energia acquistata.*** Dovrebbero inoltre rappresentare uno strumento per coinvolgere attivamente i consumatori nel mercato, consentendo loro di adeguare i propri modelli di consumo e fare scelte più rispettose dell'ambiente. ***I consumatori dovrebbero avere accesso a informazioni di fatturazione accurate sia online che offline.***

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai clienti risiede nell'accesso a dati relativi al consumo

Emendamento

(39) Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai clienti risiede nell'accesso a dati relativi al consumo

oggettivi e trasparenti. In tal modo, i consumatori dovrebbero disporre dei dati concernenti il loro consumo e conoscere i relativi prezzi e costi dei servizi per poter invitare i concorrenti a far loro un'offerta sulla base di tali informazioni. È opportuno inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia. I pagamenti anticipati non dovrebbero andare a eccessivo svantaggio degli utenti e i diversi sistemi di pagamento dovrebbero essere non discriminatori. Le informazioni sui costi dell'energia fornite con sufficiente periodicità ai consumatori dovrebbero creare un incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti potranno farsi direttamente un'idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l'efficienza energetica e dai cambiamenti di comportamento.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

oggettivi e trasparenti. In tal modo, i consumatori dovrebbero disporre dei dati concernenti il loro consumo e conoscere i relativi prezzi e costi dei servizi per poter invitare i concorrenti a far loro un'offerta sulla base di tali informazioni. È opportuno inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia **e consentire loro di accedere prontamente a tali informazioni**. I pagamenti anticipati non dovrebbero andare a eccessivo svantaggio degli utenti e i diversi sistemi di pagamento dovrebbero essere non discriminatori. Le informazioni sui costi dell'energia fornite con sufficiente periodicità ai consumatori dovrebbero creare un incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti potranno farsi direttamente un'idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l'efficienza energetica e dai cambiamenti di comportamento.

Emendamento

(42 bis) I benefici per le attività della rete, in particolare i risparmi per l'operatore derivanti ad esempio da una migliore gestione della rete o da una pianificazione e identificazione più precise delle perdite della rete, dovrebbero ove possibile essere valutati e sottratti dal calcolo del contributo dei clienti finali ai costi connessi all'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Negli Stati membri già esistono o si stanno elaborando diversi modelli di gestione dei dati sulla scorta dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti. È importante che gli Stati membri, a prescindere dal modello di gestione dei dati, introducano regole trasparenti che stabiliscano condizioni non discriminatorie di fruizione e assicurino il massimo livello di cbersicurezza e protezione dei dati, nonché l'imparzialità degli enti che trattano i dati.

Emendamento

(43) Negli Stati membri già esistono o si stanno elaborando diversi modelli di gestione dei dati sulla scorta dell'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti. È importante che gli Stati membri, a prescindere dal modello di gestione dei dati, introducano regole trasparenti che stabiliscano condizioni non discriminatorie di fruizione ***per tutti i consumatori*** e assicurino il massimo livello di cbersicurezza e protezione dei dati, nonché l'imparzialità degli enti che trattano i dati.

Emendamento 27

**Proposta di direttiva
Considerando 44**

Testo della Commissione

(44) Una maggiore protezione dei consumatori è garantita dalla disponibilità di misure efficaci di risoluzione delle controversie per tutti i consumatori. Gli Stati membri dovrebbero prevedere procedure di trattamento dei reclami rapide ed efficaci.

Emendamento

(44) Una maggiore protezione dei consumatori è garantita dalla disponibilità di misure efficaci di risoluzione delle controversie per tutti i consumatori. Gli Stati membri dovrebbero prevedere procedure di trattamento dei reclami rapide ed efficaci. ***I contratti stipulati con i consumatori e le informazioni di fatturazione dovrebbero includere indicazioni sulle modalità di presentazione dei reclami.***

Emendamento 28

**Proposta di direttiva
Considerando 46**

Testo della Commissione

(46) In applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, la Commissione ha fornito

Emendamento

(46) In applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, la Commissione ha fornito

orientamenti indicativi¹² su indicatori idonei a misurare la povertà energetica e sulla definizione di "numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica".

orientamenti indicativi¹² su indicatori idonei a misurare la povertà energetica e sulla definizione di "numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica". ***Entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione, di concerto con Eurostat e con gli Stati membri, dovrebbe migliorare la comparabilità delle serie di dati affinché siano confrontabili tra gli Stati membri, ove possibile.***

¹¹ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

¹² Raccomandazione della Commissione del 14.10.2020 sulla povertà energetica, C(2020) 9600 final.

¹¹ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

¹² Raccomandazione della Commissione del 14.10.2020 sulla povertà energetica, C(2020) 9600 final.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Considerando 100 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(100 bis) Gli intermediari terzi, come gli strumenti per il cambio automatico di fornitore e per la ripartizione delle bollette, sono sempre più utilizzati dai consumatori, ad esempio per cambiare fornitore o dividere le bollette. Nel caso in cui gli intermediari terzi svolgano compiti generalmente effettuati dai fornitori di energia, essi dovrebbero essere soggetti allo stesso quadro legislativo.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas ai sensi dell'articolo 2, punto 2, per mezzo del sistema del gas naturale ai sensi del punto 3 del medesimo articolo. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore, l'accesso **al** mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas per mezzo del sistema del gas naturale nonché la gestione dei sistemi.

Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas ai sensi dell'articolo 2, punto 2, per mezzo del sistema del gas naturale ai sensi del punto 3 del medesimo articolo **e stabilisce altresì disposizioni in materia di protezione dei consumatori**. Essa definisce le norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore, l'accesso **a un** mercato **realmente integrato, competitivo, incentrato sul consumatore, flessibile, equo, trasparente e non discriminatorio**, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas per mezzo del sistema del gas naturale nonché la gestione dei sistemi.

Emendamento 31

**Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli articoli 10, 11, 15 e 23 e l'allegato I si applicano anche agli intermediari terzi che svolgono compiti generalmente effettuati dal fornitore di energia.

Emendamento 32

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 41 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(41 bis) "cliente protetto": il cliente protetto quale definito all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 71 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

71 bis) "intermediario terzo": una persona fisica o giuridica che non agisce in qualità di impresa di gas naturale e che, nell'esercizio della sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale:

- a) presenta o offre ai consumatori contratti di fornitura di gas o servizi connessi;**
- b) assiste i consumatori fornendo servizi di gestione dell'energia o servizi connessi al contratto diversi da quelli di cui alla lettera a);**
- c) conclude contratti di fornitura di gas con l'impresa di gas naturale per conto del consumatore;**
- d) conclude contratti di fornitura di gas con i consumatori per conto dell'impresa di gas naturale;**

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri adottano misure adeguate per imporre ai gestori di rete di mantenere basi di attività regolamentate separate per gli attivi del gas, dell'energia elettrica e dell'idrogeno, conformemente alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione) (COM 2021/804). Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i gestori di rete non includano nelle tariffe di rete del

gas costi aggiuntivi per i consumatori connessi a un'eventuale trasformazione della rete del gas esistente in una rete dell'idrogeno.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono attuare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura **del** gas **naturale** ai clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili. Tali interventi pubblici sono soggetti alle condizioni indicate ai paragrafi 4 e 5.

Emendamento

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono attuare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura **dei** gas ai clienti civili in condizioni di povertà energetica o vulnerabili **o ad altri clienti protetti nel caso eccezionale di un aumento di prezzo senza precedenti**. Tali interventi pubblici sono soggetti alle condizioni indicate ai paragrafi 4 e 5.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura **del** gas **naturale**:

Emendamento

4. Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura **dei** gas:

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori **e verificabili**;

Emendamento

b) sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori, **verificabili ed equi per tutti i fornitori**;

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

c) garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di gas **naturale** dell'Unione;

Emendamento

c) garantiscono la parità di accesso ai clienti da parte delle imprese di gas dell'Unione;

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Lo Stato membro che attua interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura **del** gas **naturale** in conformità del paragrafo 3 del presente articolo si conforma altresì all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1999, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro in questione registri o meno un numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica.

Emendamento

5. Lo Stato membro che attua interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura **dei** gas, in conformità del paragrafo 3 del presente articolo si conforma altresì all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1999, indipendentemente dal fatto che lo Stato membro in questione registri o meno un numero significativo di famiglie in condizioni di povertà energetica.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Ai fini di un periodo di transizione volto a creare una concorrenza effettiva tra fornitori per i contratti di fornitura **di** gas **naturale** e a conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio del gas che sia pienamente efficace e basata sul mercato ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri possono attuare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale ai clienti civili e alle microimprese

Emendamento

6. Ai fini di un periodo di transizione volto a creare una concorrenza effettiva tra fornitori per i contratti di fornitura **dei** gas a conseguire una definizione dei prezzi al dettaglio del gas che sia pienamente efficace e basata sul mercato ai sensi del paragrafo 1, gli Stati membri possono attuare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura del gas naturale ai clienti civili e alle microimprese che non

che non beneficiano degli interventi pubblici a norma del paragrafo 3.

beneficiano degli interventi pubblici a norma del paragrafo 3.

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli obblighi di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dal fatto che i combustibili a basse emissioni di carbonio siano prodotti nell'Unione o importati. Le informazioni sull'origine geografica e sul tipo di materie prime dei combustibili a basse emissioni di carbonio o dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio sono messe a disposizione dei consumatori sui siti web degli operatori, dei fornitori o delle autorità competenti e aggiornate su base annuale.

Emendamento

4. Gli obblighi di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dal fatto che i combustibili a basse emissioni di carbonio siano prodotti nell'Unione o importati. Le informazioni sull'origine geografica e sul tipo di materie prime dei combustibili a basse emissioni di carbonio o dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio sono messe a disposizione dei consumatori **sulle loro bollette e** sui siti web degli operatori, dei fornitori o delle autorità competenti e aggiornate su base annuale.

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'identità e l'indirizzo del fornitore;

Emendamento

a) l'identità e l'indirizzo del fornitore **e i suoi recapiti (numero di telefono, indirizzo e-mail e coordinate del servizio clienti)**;

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) il nome e le caratteristiche principali del prodotto, compresa, qualora l'impatto ambientale sia promosso come caratteristica essenziale dell'offerta, una

descrizione di tale impatto ambientale, almeno per quanto riguarda le emissioni di CO2 derivanti dai gas forniti dal fornitore nel corso dell'anno precedente;

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) informazioni sui diritti dei consumatori, incluse **le** informazioni sulla gestione dei reclami e su tutti gli aspetti di cui al presente paragrafo, chiaramente indicate sulla fattura o nei siti web delle imprese di idrogeno o di gas naturale.

Emendamento

h) informazioni sui diritti dei consumatori, incluse informazioni **chiare e comprensibili** sulla gestione dei reclami, **comprese le modalità e il luogo in cui presentare un reclamo**, e su tutti gli aspetti di cui al presente paragrafo, chiaramente indicate sulla fattura o nei siti web delle imprese di idrogeno o di gas naturale.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) informazioni sul fornitore e, se del caso, sul prezzo dei servizi aggiuntivi quali le assicurazioni e i servizi per l'efficienza energetica.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Le condizioni devono essere eque e comunicate chiaramente in anticipo. Tali informazioni sono comunque trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le

Emendamento

Le condizioni devono essere eque e comunicate chiaramente in anticipo. Tali informazioni sono comunque trasmesse **in un linguaggio non ambiguo, chiaro e a misura di consumatore** prima della conclusione o della conferma del contratto.

informazioni di cui alle lettere da a) a f) sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto.

Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni di cui alle lettere da a) a f) sono anch'esse comunicate prima della stipulazione del contratto.

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

I clienti finali ricevono una sintesi delle principali condizioni contrattuali, in maniera evidenziata *e* con un linguaggio semplice e conciso.

Emendamento

I clienti finali ricevono una sintesi delle principali condizioni contrattuali, in maniera evidenziata **in un singolo documento, redatto** con un linguaggio semplice e conciso.

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri, anche attraverso le autorità nazionali di regolamentazione, assicurano l'utilizzo di una terminologia comune concordata a livello nazionale.

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I fornitori forniscono ai clienti finali informazioni trasparenti sui prezzi *e* sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi legati ai gas e l'uso di tali servizi.

Emendamento

5. I fornitori forniscono ai clienti finali informazioni trasparenti sui prezzi, sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi legati ai gas e l'uso di tali servizi, ***in particolare in merito a se il prezzo è fisso o variabile e, se del caso, su eventuali sconti o promozioni e prodotti aggiuntivi***

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri, attraverso le rispettive autorità nazionali di regolamentazione, assicurano che le principali informazioni contrattuali siano individuate ed evidenziate nelle informazioni sulle offerte fornite dai fornitori ai consumatori e monitorano e riferiscono in merito alla trasparenza delle offerte di mercato.

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. I fornitori offrono ai clienti finali un'ampia gamma di metodi di pagamento. I metodi di pagamento non devono creare discriminazioni *indebite* tra i consumatori. Eventuali differenze negli oneri relativi ai metodi di pagamento o ai sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e non superano i costi diretti a carico del beneficiario per l'uso di uno specifico metodo di pagamento o di un sistema di prepagamento, in conformità dell'articolo 62 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵.

6. I fornitori offrono ai clienti finali un'ampia gamma di metodi di pagamento. I metodi di pagamento non devono creare discriminazioni tra i consumatori. Eventuali differenze negli oneri relativi ai metodi di pagamento o ai sistemi di prepagamento devono essere oggettive, non discriminatorie e proporzionate e non superano i costi diretti a carico del beneficiario per l'uso di uno specifico metodo di pagamento o di un sistema di prepagamento, in conformità dell'articolo 62 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵.

³⁴ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che

³⁴ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che

modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. I clienti civili di gas naturale ricevono dai fornitori informazioni adeguate sulle misure alternative alla disconnessione con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista di interruzione della fornitura. Tali misure alternative **possono includere** informazioni su fonti di sostegno per evitare la disconnessione, sistemi di prepagamento, audit energetici, servizi di consulenza energetica, piani di pagamento alternativi, consulenza per la gestione dell'indebitamento o moratorie della disconnessione e non devono comportare costi supplementari per i clienti confrontati a una disconnessione.

Emendamento

10. I clienti civili di gas naturale ricevono dai fornitori informazioni adeguate sulle misure alternative alla disconnessione con sufficiente anticipo rispetto alla data prevista di interruzione della fornitura. Tali misure alternative **includono** informazioni su fonti di sostegno per evitare la disconnessione, sistemi di prepagamento, audit energetici, servizi di consulenza energetica, piani di pagamento alternativi, consulenza per la gestione dell'indebitamento o moratorie della disconnessione e non devono comportare costi supplementari per i clienti confrontati a una disconnessione.

Durante il periodo invernale sono vietate le disconnessioni di clienti vulnerabili o in situazione di povertà energetica che utilizzano il gas naturale per il riscaldamento. Gli Stati membri possono estendere il divieto di disconnessione durante il periodo invernale anche ad altri clienti civili.

Gli Stati membri provvedono affinché le disconnessioni siano vietate durante le controversie giudiziarie o extragiudiziali in corso tra il fornitore e i clienti per un periodo di 8 settimane.

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I clienti hanno il diritto di cambiare fornitore di gas o partecipante al mercato. Gli Stati membri assicurano che i clienti che desiderano cambiare fornitore o partecipante al mercato, nel rispetto delle condizioni contrattuali, abbiano diritto a tale cambio al massimo entro tre settimane dalla data della richiesta. Entro il 2026 il processo tecnico di passaggio da un fornitore o da un partecipante al mercato all'altro non deve richiedere più di 24 ore e deve essere possibile in qualsiasi giorno lavorativo.

Emendamento

1. I clienti hanno il diritto di cambiare fornitore di gas o partecipante al mercato. ***Il cambio di fornitore o di partecipante al mercato deve essere effettuato nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre tre settimane dalla data della richiesta.*** Gli Stati membri assicurano che i clienti che desiderano cambiare fornitore o partecipante al mercato, nel rispetto delle condizioni contrattuali, abbiano diritto a tale cambio al massimo entro tre settimane dalla data della richiesta. Entro il 2026 il processo tecnico di passaggio da un fornitore o da un partecipante al mercato all'altro non deve richiedere più di 24 ore e deve essere possibile in qualsiasi giorno lavorativo.

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono a che il diritto di cambiare fornitore o partecipante al mercato sia riconosciuto ***ai*** clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri e i tempi.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono a che il diritto di cambiare fornitore o partecipante al mercato sia riconosciuto ***a tutti i*** clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri e i tempi.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che almeno i clienti civili e le piccole imprese non debbano pagare alcun onere per il cambio di fornitore di gas. Gli Stati membri possono tuttavia consentire ai fornitori o ai

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che almeno i clienti civili, ***compresi quelli che hanno sottoscritto un'offerta di gas abbinata alla fornitura delle relative apparecchiature o servizi, le microimprese*** e le piccole

partecipanti al mercato di imporre oneri di risoluzione del contratto ai clienti che risolvano volontariamente un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso prima della scadenza, purché tali oneri:

imprese non debbano pagare alcun onere per il cambio di fornitore di gas. Gli Stati membri possono tuttavia consentire ai fornitori o ai partecipanti al mercato di imporre oneri di risoluzione del contratto ai clienti che risolvano volontariamente un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso prima della scadenza, purché tali oneri:

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri dovrebbero garantire che ai cittadini siano fornite informazioni agevolmente accessibili riguardo alle norme e alla procedura per il cambio di fornitore nel rispettivo Stato membro unitamente, se del caso, a tutte le informazioni pertinenti sul cambio di fornitore, anche attraverso i punti di contatto unici di cui all'articolo 23 della presente direttiva.

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che quanto meno i clienti civili di gas naturale e le microimprese abbiano accesso gratuitamente ad almeno uno strumento di confronto delle offerte dei fornitori, comprese le offerte a pacchetto. I clienti sono informati della disponibilità di tali strumenti nelle loro fatture o unitamente alle stesse o con altri mezzi. Gli strumenti soddisfano almeno i seguenti requisiti:

Gli Stati membri assicurano che quanto meno i clienti civili di gas naturale, ***le piccole imprese*** e le microimprese abbiano accesso gratuitamente ad almeno uno strumento di confronto delle offerte dei fornitori, comprese le offerte a pacchetto. I clienti sono informati della disponibilità di tali strumenti nelle loro fatture o unitamente alle stesse o con altri mezzi. Gli strumenti soddisfano almeno i seguenti requisiti:

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che almeno uno strumento contempli il mercato **del gas naturale** nel suo insieme. Se vari strumenti coprono il mercato, essi comprendono una gamma quanto più possibile completa di offerte di gas che copra una parte significativa del mercato e, se tali strumenti non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati.

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che almeno uno strumento contempli il mercato **dei gas** nel suo insieme. Se vari strumenti coprono il mercato, essi comprendono una gamma quanto più possibile completa di offerte di gas che copra una parte significativa del mercato e, se tali strumenti non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri **possono esigere** che gli strumenti di confronto di cui al paragrafo 1 includano criteri comparativi relativi alla natura dei servizi offerti dai fornitori.

Emendamento

3. Gli Stati membri **esigono** che gli strumenti di confronto di cui al paragrafo 1 includano criteri comparativi relativi alla natura dei servizi offerti dai fornitori, **compreso il fatto che il prezzo sia fisso o variabile, la durata del contratto, il prezzo unitario unico, compresi tutti gli oneri e le imposte e gli sconti, al fine di consentire ai clienti finali di individuare l'offerta più economica e, nel caso in cui l'impatto ambientale sia promosso come elemento essenziale dell'offerta, una descrizione dell'impatto ambientale.**

Nel definire questi criteri, gli Stati membri consultano i soggetti interessati, comprese le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei consumatori.

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri designano un'autorità competente incaricata di rilasciare marchi di fiducia agli strumenti di confronto che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 e di garantire che gli strumenti di confronto recanti un marchio di fiducia continuino a soddisfare tali requisiti. Tale autorità è indipendente dai partecipanti al mercato e dai gestori di strumenti di confronto.

Emendamento

4. Gli Stati membri designano un'autorità competente incaricata di rilasciare marchi di fiducia agli strumenti di confronto che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 e di garantire che gli strumenti di confronto recanti un marchio di fiducia continuino a soddisfare tali requisiti. ***Per consentire alle autorità competenti di rilasciare marchi di fiducia, i fornitori e gli intermediari interessati forniscono loro tutte le offerte attuali e passate disponibili. In particolare, le autorità competenti effettuano revisioni periodiche degli strumenti di confronto dei prezzi recanti un marchio di fiducia per garantire che i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 3 siano costantemente soddisfatti.*** Tale autorità è indipendente dai partecipanti al mercato e dai gestori di strumenti di confronto.

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali abbiano il diritto di agire in qualità di clienti attivi senza essere soggetti a requisiti tecnici o a requisiti amministrativi, procedure e oneri discriminatori o sproporzionati, e a oneri di rete che non rispecchiano i costi.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali, ***quali i clienti finali del settore agricolo o pubblico***, abbiano il diritto di agire in qualità di clienti attivi, ***mantenendo i propri diritti quali clienti finali come stabilito nella presenta direttiva*** senza essere soggetti a requisiti tecnici o a requisiti amministrativi, procedure e oneri discriminatori o sproporzionati, e a oneri di rete che non rispecchiano i costi.

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) abbiano diritto alla connessione alla rete in un arco di tempo ragionevole dopo averne fatto richiesta, purché siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie, quali la responsabilità del bilanciamento;

Emendamento

a) abbiano diritto alla connessione alla rete in un arco di tempo ragionevole dopo averne fatto richiesta, purché siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie, quali la responsabilità del bilanciamento *e purché ciò non destabilizzi il sistema;*

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) i pertinenti gestori dei sistemi di distribuzione, previo pagamento di un'equa compensazione valutata dall'autorità di regolazione, cooperino con le comunità energetiche dei cittadini per agevolare i trasferimenti di gas naturale rinnovabile all'interno di tali comunità;

Emendamento

d) i pertinenti gestori dei sistemi di distribuzione, previo pagamento di un'equa compensazione valutata dall'autorità di regolazione, cooperino con le comunità energetiche dei cittadini per agevolare i trasferimenti di gas naturale rinnovabile, *come il biometano*, all'interno di tali comunità;

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assicurano che i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità energetiche dei cittadini, mantenendo al contempo i loro diritti e doveri in qualità di clienti finali e senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità energetica dei cittadini, nella misura in cui la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o

professionale principale e che non si configuri quindi un conflitto di interessi.

Emendamento 65

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano l'introduzione nei loro territori di sistemi di misurazione intelligenti. Tale introduzione può essere soggetta a una valutazione costi-benefici *da eseguire* in conformità dei principi di cui all'allegato II.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano l'introduzione nei loro territori di sistemi di misurazione intelligenti *al fine di tutelare i benefici per i clienti finali*. Tale introduzione può essere soggetta a una valutazione costi-benefici *tesa a valutare e precisare chiaramente i benefici per i clienti finali derivanti dall'uso dei contatori intelligenti*. *La valutazione costi-benefici è eseguita* in conformità dei principi di cui all'allegato II.

Emendamento 66

Proposta di direttiva Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri che assicurano l'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti, tramite le autorità nazionali di regolamentazione e in consultazione con gli organismi dei consumatori e altre organizzazioni pertinenti, elaborano orientamenti per la fornitura di informazioni e di consulenze chiare e comprensibili destinate ai clienti finali sui vantaggi dei contatori intelligenti. Tali orientamenti:

- comprendono proposte su come tutti i gruppi di clienti possano utilizzare il proprio sistema di misurazione intelligente per migliorare la loro efficienza energetica;

- affrontano le esigenze specifiche dei clienti vulnerabili, tra cui le persone ipovedenti, ipoudenti e con bassi livelli di alfabetizzazione;

- utilizzano i servizi di sostegno locali esistenti per spiegare in che modo i clienti vulnerabili possono beneficiare degli apparecchi intelligenti.

Emendamento 67

Proposta di direttiva Articolo 23 – comma unico

Testo della Commissione

***Gli Stati membri si accertano che vengano istituiti sportelli unici** al fine di fornire ai clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, il diritto applicabile e i meccanismi di risoluzione delle controversie a loro disposizione in caso di controversia. Tali sportelli unici possono far parte di sportelli generali di informazione dei consumatori e possono coincidere con gli sportelli unici per l'energia elettrica di cui all'articolo 26 della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.*

Emendamento

Ciascuno Stato membro si accerta che venga istituito uno sportello unico** al fine di fornire ai clienti tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, il diritto applicabile e i meccanismi di risoluzione delle controversie a loro disposizione in caso di controversia. Tali sportelli unici possono far parte di sportelli generali di informazione dei consumatori e possono coincidere con gli sportelli unici per l'energia elettrica di cui all'articolo 26 della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica **o con gli sportelli unici istituiti ai sensi [della direttiva sulle energie rinnovabili, della direttiva sull'efficienza energetica e della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia XX/XX], a condizione che tali entità assicurino sia l'accesso all'energia, sia alle conoscenze e all'informazione dei consumatori.

Lo sportello unico fornisce inoltre informazioni chiare e complete sulle misure di sostegno disponibili, comprese quelle destinate ai clienti vulnerabili, quali il meccanismo temporaneo di sostegno al reddito, il sostegno alle misure di efficienza energetica, le ristrutturazioni edilizie, i sistemi di riscaldamento e di raffreddamento alternativi basati sulle

energie rinnovabili e l'accesso alla produzione, all'autoconsumo, alla vendita e allo stoccaggio di energia rinnovabile.

Gli Stati membri garantiscono che i clienti finali siano informati su dove trovare lo sportello unico nazionale.

Gli Stati membri garantiscono che le informazioni sugli strumenti di confronto certificati siano fornite ai consumatori tramite lo sportello unico nazionale e garantiscono l'accesso ad almeno uno strumento di confronto accessibile ai clienti che lo richiedono, compresi quelli privi di accesso

Emendamento 68

Proposta di direttiva Articolo 24 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri valutano periodicamente il funzionamento dei meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, soprattutto in termini di partecipazione e conformità dei fornitori di servizi energetici, degli intermediari e dei gestori dei sistemi di distribuzione.

Emendamento 69

Proposta di direttiva Articolo 25 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti finali ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione. In questo contesto, ciascuno Stato membro definisce il concetto di cliente vulnerabile, che può fare riferimento alla povertà energetica. Le misure a tutela dei clienti

Gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti finali ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione. In questo contesto, ciascuno Stato membro definisce il concetto di cliente vulnerabile, che può fare riferimento alla povertà energetica. Le misure a tutela dei clienti

vulnerabili possono includere tra le altre cose il divieto di interrompere la fornitura a detti clienti nei periodi critici.

vulnerabili possono includere tra le altre cose il divieto di interrompere la fornitura a detti clienti nei periodi critici, ***oltre alle misure di cui all'articolo 10, paragrafo 10.***

Emendamento 70

Proposta di direttiva Articolo 25 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La definizione del concetto di cliente vulnerabile può comprendere i livelli di reddito, la quota del reddito disponibile del cliente destinata alle spese per l'energia, la dipendenza critica da apparecchiature a gas per motivi di salute, di età o altri criteri pertinenti.

Emendamento 71

Proposta di direttiva Articolo 25 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In particolare gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti finali nelle zone isolate che sono connessi ai sistemi del gas naturale o dell'idrogeno. Gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza per i clienti civili e, se lo ritengono opportuno, per le piccole imprese che sono ***considerati*** clienti vulnerabili connessi al sistema del gas. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni di contratto, alle informazioni generali e ai meccanismi di risoluzione delle controversie.

In particolare gli Stati membri adottano misure appropriate per tutelare i clienti finali nelle zone isolate che sono connessi ai sistemi del gas naturale o dell'idrogeno. Gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza per i clienti civili e, se lo ritengono opportuno, per le piccole imprese che sono ***considerate*** clienti vulnerabili connessi al sistema del gas. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni di contratto, alle informazioni generali e ai meccanismi di risoluzione delle controversie.

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 25 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono adottare misure appropriate per fronteggiare la povertà energetica. Tali misure possono comprendere benefici attraverso i sistemi di previdenza sociale per garantire l'approvvigionamento energetico necessario ai clienti vulnerabili, distribuire energia rinnovabile e migliorare l'efficienza energetica, anche attraverso ristrutturazioni edilizie, per superare in modo sostenibile la povertà e la vulnerabilità energetiche.

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti GNL basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti, comprese le imprese di fornitura, e applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore a norma dell'articolo 72 dall'autorità di regolazione di cui all'articolo 70 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore. È possibile praticare riduzioni delle tariffe solo se **la normativa** dell'Unione dispone in tal senso.

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti GNL basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti, comprese le imprese di fornitura, e applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore a norma dell'articolo 72 dall'autorità di regolazione di cui all'articolo 70 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore. È possibile praticare riduzioni delle tariffe solo se **il diritto** dell'Unione dispone in tal senso **o, in via eccezionale, ove debitamente giustificato dallo Stato membro e necessario per contrastare la povertà energetica tra i consumatori**

protetti.

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 71 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) provvedere affinché i clienti beneficino del funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e **contribuire a garantire la** tutela dei consumatori in stretto coordinamento con le pertinenti autorità di tutela dei consumatori ;

Emendamento

g) provvedere affinché i clienti beneficino del funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale, promuovere una concorrenza effettiva e **un livello elevato di** tutela dei consumatori in stretto coordinamento con le pertinenti autorità di tutela dei consumatori;

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 71 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) garantire che i clienti beneficino del funzionamento efficiente dei mercati nazionali che si sovrappongono ad altri mercati dell'energia e, laddove emergano questioni intersettoriali, chiarire le competenze dei regolatori e delle autorità e assicurare soluzioni economicamente efficienti;

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 71 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi politici generali della presente direttiva, vale a dire la tutela degli interessi dei consumatori, le autorità nazionali di regolamentazione consultano e cooperano strettamente con le pertinenti

organizzazioni dei consumatori per tenere conto degli interessi dei consumatori e delle loro preferenze nello sviluppo di politiche energetiche, ma anche per individuare le carenze nell'attuazione dei loro diritti come previsto dalla presente direttiva.

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasporto o distribuzione o le relative metodologie di calcolo, o entrambe le cose ;

Emendamento

a) stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasporto **e di** distribuzione o le relative metodologie di calcolo, o entrambe le cose, **e renderle pubbliche ove pertinente;**

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera q

Testo della Commissione

q) vigilare sul grado e sull'efficacia di apertura del mercato e della concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse del gas naturale e dell'idrogeno, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e la loro esecuzione e i reclami dei clienti civili, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente alle autorità garanti della concorrenza e deferendo alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro competenza;

Emendamento

q) vigilare sul grado e sull'efficacia di apertura del mercato e della concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse del gas naturale e dell'idrogeno, i prezzi fatturati ai clienti civili inclusi i sistemi di prepagamento, **il rapporto tra i prezzi per i clienti civili e i prezzi all'ingrosso, le modalità con cui i costi di rete e le imposte determinate dalla politica energetica sono trasferiti ai clienti, l'evoluzione dei costi operativi dei fornitori e il loro impatto sui diversi gruppi di clienti finali, compresi i clienti civili e non civili,** la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni, le spese per i servizi di manutenzione e la loro esecuzione e i reclami dei clienti civili, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni

della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente alle autorità garanti della concorrenza *o dei consumatori* e deferendo alle stesse tutti i casi che essa ritenga di loro competenza;

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera s bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

s bis) cooperare con le autorità di protezione dei consumatori pertinenti per controllare che i termini e le condizioni contrattuali dei contratti di fornitura di gas siano equi, in linea con la legislazione in materia di tutela dei consumatori e non creino una segmentazione del mercato che porti a risultati negativi per alcuni gruppi di consumatori;

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera s ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

s ter) garantire il funzionamento efficace degli strumenti di confronto certificati;

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera s quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

s quater) cooperare con le pertinenti autorità di protezione dei consumatori per controllare e, ove necessario, fornire consulenza sulle modalità di visualizzazione e di ricerca delle "tariffe

verdi" in funzione del loro livello di addizionalità, previa consultazione degli organismi dei consumatori e dell'autorità competente indipendente responsabile della certificazione degli strumenti di confronto;

Emendamento 82

Proposta di direttiva Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera ii

Testo della Commissione

ii) monitorare l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di gas naturale rinnovabile autoprodotta e alle comunità energetiche dei cittadini.

Emendamento

ii) monitorare l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di gas naturale rinnovabile autoprodotta e alle comunità energetiche dei cittadini *e prevenire l'utilizzo abusivo delle comunità energetiche da parte degli operatori di mercato.*

Emendamento 83

Proposta di direttiva Articolo 72 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. Gli Stati membri provvedono affinché siano evitate eventuali sovrapposizioni di competenze tra le autorità di regolamentazione o altri organismi di diversi settori, in modo che i consumatori sappiano a chi rivolgersi in caso di questioni intersettoriali.

Emendamento 84

Proposta di direttiva Allegato II – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano

PE732.596v02-00

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano

46/49

AD\1265643IT.docx

l'introduzione nei rispettivi territori di sistemi di misurazione intelligenti, che potrà essere oggetto di una valutazione economica di tutti i costi e i benefici a lungo termine per il mercato e per il singolo consumatore, o di quale tipo di misurazione intelligente sia ragionevole dal punto di vista economico ed efficace in termini di costi e quale sia la tempistica fattibile per la relativa distribuzione.

l'introduzione nei rispettivi territori di sistemi di misurazione intelligenti, che potrà essere oggetto di una valutazione economica di tutti i costi e i benefici a lungo termine per il mercato e per il singolo consumatore, o di quale tipo di misurazione intelligente sia ragionevole dal punto di vista economico ed efficace in termini di costi e quale sia la tempistica fattibile per la relativa distribuzione. ***Tale valutazione tiene conto anche dei vantaggi per i consumatori derivanti dall'uso di contatori intelligenti e dalla sottoscrizione di offerte basate sui contatori intelligenti. La valutazione tiene conto dei piani di sviluppo della rete di cui all'articolo 51 e, in particolare, della disattivazione delle reti di cui al paragrafo 2, lettera c), di tale articolo.***

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione)	
Riferimenti	COM(2021)0803 – C9-0468/2021 – 2021/0425(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 17.2.2022	
Parere espresso da Annuncio in Aula	IMCO 17.2.2022	
Commissioni associate - annuncio in aula	7.7.2022	
Relatore(trice) per parere Nomina	Maria Grapini 17.2.2022	
Esame in commissione	15.6.2022	10.10.2022
Approvazione	27.10.2022	
Esito della votazione finale	+: 38	–: 0
	0:	1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Andrus Ansip, Alessandra Basso, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Krzysztof Hetman, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, René Repasi, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Róza Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Marco Campomenosi, Malte Gallée, Tsvetelina Penkova, Antonio Maria Rinaldi, Dominik Tarczyński, Romana Tomc, Edina Tóth, Kosma Złotowski	
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Romana Jerković, Andželika Anna Możdżanowska, Petar Vitanov	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

38	+
ECR	Andželika Anna Możdżanowska, Dominik Tarczyński, Kosma Złotowski
ID	Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Antonio Maria Rinaldi
NI	Edina Tóth
PPE	Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Krzysztof Hetman, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann
RENEW	Andrus Ansip, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Róza Thun und Hohenstein
S&D	Marc Angel, Maria Grapini, Romana Jerković, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Petar Vitanov
THE LEFT	Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier
VERTS/ALE	Anna Cavazzini, Malte Gallée, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

0	-

1	0
ECR	Eugen Jurzyca

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti